CITTA' DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO
N. 208 del 04/11/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “TRICASE VINTAGE. VICOLI IN FESTA” DEL 7 NOVEMBRE 2026 – DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO, INTRODUZIONE, DETENZIONE E UTILIZZO DI CONTENITORI DI VETRO E LATTINE METALLICHE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 1° ottobre 2026 è stato approvato il progetto della IV edizione della manifestazione denominata “Tricase Vintage. Vicoli in festa”, in programma sabato 7 novembre 2026 nelle piazze e nelle vie del centro storico di Tricase;
- la manifestazione, dedicata al tema “Il cibo delle tradizioni. Un viaggio nella biodiversità alimentare di Tricase”, prevede iniziative culturali, ricreative ed enogastronomiche, esposizioni, intrattenimenti e degustazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni del territorio;
- nell'ambito dell'evento è previsto un percorso vitivinicolo, con la partecipazione dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS) Puglia e delle cantine del territorio, mediante postazioni di degustazione distribuite lungo il percorso della manifestazione;
- la manifestazione è suscettibile di richiamare un significativo afflusso di cittadini e visitatori, con particolare concentrazione nelle piazze, nelle vie e nei vicoli del centro storico;
- il prevedibile afflusso interesserà anche le strade e le piazze limitrofe, le direttrici di accesso e deflusso pedonale e i collegamenti con le aree di parcheggio utilizzate dai partecipanti per raggiungere il luogo dell'evento;

CONSIDERATO CHE:

- le caratteristiche urbanistiche del centro storico, contraddistinto dalla presenza di vie e vicoli di limitata larghezza, unitamente alla concentrazione di pubblico e alla presenza di postazioni espositive ed enogastronomiche, richiedono l'adozione di specifiche misure preventive a tutela dell'incolumità pubblica;
- l'introduzione, la detenzione e l'utilizzo indiscriminato di bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro, nonché di lattine metalliche, possono costituire un fattore di rischio per la sicurezza delle persone, sia per la possibile dispersione di frammenti taglienti in caso di rottura, sia per l'eventuale utilizzo improprio degli stessi come oggetti contundenti o da lancio;
- la presenza di tali contenitori nelle aree caratterizzate da significativo affollamento e lungo i percorsi pedonali può compromettere le condizioni di sicurezza, ostacolare il regolare transito delle persone e rendere maggiormente difficoltosi eventuali interventi di assistenza e soccorso;
- le medesime esigenze di prevenzione interessano le strade e le piazze limitrofe, in quanto direttamente collegate al percorso della manifestazione e utilizzate dai partecipanti per l'accesso e il successivo deflusso;

- la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la loro introduzione e detenzione lungo tali direttrici, potrebbero favorirne la circolazione nelle aree interessate dall'evento, compromettendo l'efficacia delle misure preventive;
- risulta pertanto necessario prevedere un'unica disciplina dei divieti, applicabile sia alle aree direttamente interessate dalla manifestazione sia alle strade e piazze limitrofe, in ragione della loro connessione funzionale e del prevedibile transito pedonale dei partecipanti;

RILEVATO CHE:

- le degustazioni itineranti di vino costituiscono parte integrante della manifestazione e prevedono l'utilizzo di appositi calici di vetro, corredati di portacalice individuali, che consentono ai partecipanti di spostarsi tra le diverse postazioni;
- tale attività richiede una specifica deroga che consenta l'utilizzo controllato dei calici ufficiali, salvaguardando le finalità preventive del presente provvedimento;
- appare altresì opportuno consentire l'ordinaria somministrazione di bevande in contenitori di vetro all'interno dei pubblici esercizi e nelle relative aree esterne regolarmente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico e destinate al servizio al tavolo, purché i contenitori non vengano asportati dagli avventori;

RITENUTO necessario, in considerazione dell'imminente svolgimento della manifestazione e delle specifiche caratteristiche dei luoghi e dei flussi pedonali previsti, adottare misure temporanee e urgenti dirette a prevenire situazioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO ALTRESÌ che i divieti individuati, limitati ai contenitori di vetro e alle lattine metalliche, alle aree interessate dall'evento e alla durata strettamente necessaria, risultino proporzionati alle esigenze di prevenzione sopra rappresentate;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, e all'art. 7-bis;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
- la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, del 18 luglio 2018, recante «Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche»;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **dalle ore 16:00 di sabato 7 novembre 2026 alle ore 02:00 di domenica 8 novembre 2026**, l'osservanza delle seguenti disposizioni.

1. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

I divieti previsti dalla presente ordinanza si applicano nelle seguenti aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale.

A) AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

- Piazza Giuseppe Pisanelli;
- Via Martiri del 15 Maggio 1935;

- Via San Demetrio;
- Vico Vincenti;
- Piazza Don Tonino Bello;
- Via Tempio;
- Via Gallone;
- Piazza Sant'Angelo;
- Via Guido Aymone;
- Piazza dell'Abate;
- Via Santo Spirito.

Sono altresì ricompresi i vicoli, corti e slarghi interni direttamente interessati dalle attività e dalle postazioni della manifestazione.

B) STRADE E PIAZZE LIMITROFE, DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO CON LE AREE DI PARCHEGGIO

- Piazza del Popolo;
- Via Gioacchino Toma;
- Via Giandomenico Catalano;
- Via dei Pellai;
- Via Fratelli Allatini;
- Via Domenico Caputo;
- Piazza Principessa;
- Via Liborio Romano;
- Via Marina Serra;
- Via Marina Porto, nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Pisanelli e l'accesso al parcheggio antistante il Liceo Statale “G. Comi”;
- Via Armando Diaz;
- Corso Roma;
- Piazza dei Cappuccini;
- Via Luigi Cadorna;
- Via Thaon de Revel;
- Via delle Conce;
- Via Monsignor Ingletti;
- Largo Mario Legari;
- Via della Carità.

Sono altresì comprese nell'ambito di applicazione dei divieti tutte le vie, le stradine, i vicoli, le corti, i passaggi, le piazzette, gli slarghi e gli ulteriori spazi pubblici ricadenti nell'area compresa tra Via Giandomenico Catalano, Via della Carità e Largo Mario Legari, anche se non espressamente indicati nel precedente elenco.

2. DIVIETI

In tutte le aree individuate al precedente punto 1, è vietato:

a) ai titolari e gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, operatori del commercio su aree pubbliche, associazioni, espositori e a qualunque altro soggetto autorizzato, **vendere, somministrare per asporto, distribuire o cedere, anche gratuitamente, bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro, nonché in lattine metalliche**;

b) a chiunque **introdurre, portare con sé, detenere, utilizzare o consumare bevande in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro, nonché in lattine metalliche**, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dal presente provvedimento, indipendentemente dal luogo di acquisto o di provenienza;

c) abbandonare o depositare sul suolo pubblico bottiglie, lattine e altri contenitori di vetro, anche vuoti, al di fuori degli appositi sistemi di raccolta.

I divieti si applicano anche ai contenitori già in possesso degli avventori prima dell'accesso alle aree individuate al punto 1, fatte salve le esclusioni e le deroghe espressamente previste al successivo punto 3.

3. ESCLUSIONI E DEROGHE

3.1 – SOMMINISTRAZIONE AL TAVOLO NEI PUBBLICI ESERCIZI

È consentita la somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri, bottiglie e altri contenitori di vetro **all'interno dei locali dei pubblici esercizi e nelle relative aree esterne regolarmente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico e destinate al servizio al tavolo**, anche se ubicate nell'area della manifestazione o nelle strade e piazze limitrofe, alle seguenti condizioni:

a) la somministrazione e il consumo avvengano esclusivamente all'interno degli spazi legittimamente utilizzati dall'esercizio;

b) i contenitori di vetro non vengano consegnati per asporto né portati dagli avventori al di fuori dei predetti spazi;

c) i gestori assicurino il controllo e la raccolta dei contenitori utilizzati, prevenendone l'abbandono o la dispersione nelle aree pubbliche circostanti.

3.2 – DEGUSTAZIONI ITINERANTI DI VINO

In deroga ai divieti stabiliti al punto 2, è consentito l'utilizzo e il trasporto itinerante di calici di vetro nell'ambito delle degustazioni di vino ufficialmente previste dalla manifestazione “Tricase Vintage. Vicoli in festa”, alle seguenti condizioni:

a) i calici siano distribuiti nell'ambito del percorso di degustazione ufficiale e corredati di appositi portacalice individuali;

b) l'utilizzo e il trasporto dei calici, avvengano esclusivamente nelle aree di svolgimento della manifestazione individuate al punto 1, lettera A), durante gli spostamenti tra le postazioni di degustazione;

c) la mescita del vino avvenga direttamente nei predetti calici, a cura degli operatori autorizzati, senza consegna al pubblico delle bottiglie utilizzate per il servizio;

d) siano adottate adeguate misure per la custodia, la raccolta dei calici e la tempestiva rimozione di eventuali frammenti di vetro derivanti da rotture accidentali.

La deroga è limitata ai calici ufficiali destinati alle degustazioni e non si estende alle bottiglie di vetro, alle lattine metalliche o ad altri contenitori introdotti autonomamente dagli avventori.

3.3 – APPROVVIGIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Resta consentito il trasporto di bottiglie e altri contenitori di vetro per comprovate esigenze di approvvigionamento dei pubblici esercizi e delle postazioni autorizzate, purché gli stessi rimangano nella disponibilità degli operatori e non siano consegnati al pubblico in violazione dei divieti stabiliti.

4. OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI E DEGLI ORGANIZZATORI

I titolari e gestori delle attività interessate dal presente provvedimento sono tenuti a informare adeguatamente la clientela dei divieti stabiliti, mediante esposizione di appositi avvisi in posizione visibile, e ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni relative alla vendita e somministrazione delle bevande.

Gli organizzatori della manifestazione, con particolare riferimento alle degustazioni itineranti, dovranno:

a) assicurare la distribuzione dei calici corredati di appositi portacalice individuali e informare i partecipanti sulle relative modalità di utilizzo;

b) predisporre adeguati punti di raccolta e restituzione dei calici;

c) garantire la tempestiva rimozione di eventuali frammenti di vetro conseguenti a rotture accidentali;

d) assicurare che le bottiglie utilizzate presso le postazioni di degustazione rimangano nella disponibilità degli operatori e non vengano consegnate agli avventori;

e) garantire adeguata diffusione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, anche mediante avvisi presso le principali direttrici pedonali di accesso alla manifestazione.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Tricase.
- La diffusione del provvedimento attraverso i canali istituzionali di comunicazione dell'Ente e la sua comunicazione agli operatori economici interessati, anche per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
- La trasmissione di copia della presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Lecce;
 - alla Questura di Lecce;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Tricase;
 - alla Guardia di Finanza di Tricase;
 - al Comando di Polizia Locale di Tricase;
 - al Settore Affari Generali e Cultura;
 - allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
 - agli organizzatori della manifestazione.

- La vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni è demandata alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, nell'ambito delle rispettive competenze.

AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a diversa sanzione prevista dalla legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione,ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dal medesimo termine iniziale.

Tricase, lì 04/11/2026

Il Sindaco

DE DONNO ANTONIO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.